

Delibera n. 48/2019

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 18 aprile 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 8 (“*Informazioni di viaggio*”), paragrafo 1, del Regolamento, secondo il quale: “[l]e imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all’allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l’impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto”;
- VISTO** l’articolo 9 (“*Informazioni relative al viaggio*”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: “[i]n caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all’allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di

una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;

- VISTI** i reclami presentati a Trenitalia S.p.A. dal sig. [...omissis...] (di seguito: il reclamante) nei mesi di novembre e dicembre 2018 e la relativa risposta dell’Impresa ferroviaria del 6 dicembre 2018;
- VISTO** il reclamo presentato all’Autorità, in data 3 gennaio 2019, prot. ART 27/2019, con cui il reclamante, titolare di un abbonamento Trenitalia di prima classe valido per la tratta San Donà di Piave – Venezia, ha segnalato di aver dovuto necessariamente viaggiare in seconda classe a causa della mancanza di carrozze destinate al servizio di prima. In particolare, il reclamante ha lamentato il ripetersi di detto disservizio nei mesi di novembre e dicembre 2018;
- VISTA** la nota dell’Autorità, prot. 928/2019 del 31 gennaio 2019, con cui sono state chieste a Trenitalia S.p.A. una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Trenitalia S.p.A., prot. ART 1555/2019 del 15 febbraio 2019, da cui è emerso, tra l’altro, che:
- a. relativamente ad alcuni dei treni elencati dal reclamante, le carrozze di prima classe erano in sosta presso l’impianto di manutenzione per lo svolgimento degli interventi manutentivi periodici o a seguito di guasto;
 - b. con particolare riferimento ad un treno indicato dal reclamante (RV 2680), nelle giornate del 20, 26 e 30 novembre 2018, il materiale rotabile è stato sostituito con altro materiale non dotato di posti di prima classe rispettivamente a causa di un guasto al mezzo di trazione, di un guasto al blocco porte e al mezzo di manovra;
 - c. sempre in relazione al treno RV 2680, nella giornata del 13 novembre 2018, la vettura di prima classe è stata scartata in esercizio per un guasto, mentre nella giornata del 20 novembre è stata declassata a seconda classe, da Trieste C.le a Venezia S. Lucia, in quanto, viaggiando il treno in composizione ridotta e vista la forte affluenza di passeggeri, si è consentito loro di accedere a tutte le vetture;
 - d. nel corso del mese di novembre l’Azienda ha proceduto con la sostituzione delle carrozze di prima classe con quelle di seconda nelle seguenti occasioni:
 - RV 2697: n. 8 casi nel mese di novembre e n. 5 casi nel mese di dicembre;
 - RV 2680: n. 11 casi nel mese di novembre e di 2 casi nel mese di dicembre;
 - RV 2214: n. 8 casi nel mese di novembre e i 5 casi nel mese di dicembre;
 - e. con riguardo alle modalità con cui i passeggeri sono stati resi edotti delle variazioni delle classi di viaggio, il vettore ha reso noto di aver adempiuto a

tale obbligo solamente in relazione ad alcuni treni oggetto del reclamo attraverso il personale di Trenitalia in servizio presso le biglietterie di Trieste C.le, Monfalcone, Cervignano e Latisana e con il personale dell'ufficio di assistenza nella stazione di Trieste C.le., a fronte di specifica richiesta da parte dei passeggeri;

CONSIDERATO che, alla luce delle evidenze agli atti, Trenitalia S.p.A. non risulta aver fornito tutte le informazioni minime di cui all'allegato II, parte I, del Regolamento in relazione ai viaggi per i quali offriva un contratto di trasporto, ed in particolare nei mesi di novembre e dicembre 2018 ha provveduto ad informare i passeggeri in merito alla variazione delle classi di viaggio unicamente in relazione ad alcuni treni e presso un numero limitato di stazioni sulla tratta Trieste Centrale – Venezia Santa Lucia, tra le quali non risultano elencate quelle interessate dal viaggio che il reclamante affronta che quotidianamente (S. Donà di Piave – Venezia);

OSSERVATO inoltre che il reclamante ha acquistato un abbonamento per la fruizione di un servizio che in numerosi casi non è stato erogato e che Trenitalia, almeno per quanto riguarda i treni *“in sosta presso l'impianto di manutenzione”*, era a conoscenza di problematiche relative all'indisponibilità di carrozze di prima classe;

RITENUTO che, in relazione al profilo delle omesse informazioni sulla *“disponibilità di posti in scompartimenti per fumatori/non fumatori, prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette”*, sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione, in tre occasioni, dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille) ed euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare, per ciascuna violazione, di 1.666,66 euro (milleseicentossessantasei/66), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 48/2019". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 18 aprile 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)